

L'azione esterna dell'UE

Indice

- 1. La personalità giuridica internazionale dell'UE**
- 2. I principi fondanti e gli obiettivi dell'azione esterna**
- 3. L'UE e il diritto internazionale generale**
- 4. La competenza esterna dell'UE ovvero il potere di concludere accordi internazionali**
- 5. Il potere di adottare sanzioni**

1. La personalità giuridica internazionale dell'UE

Art. 47 TUE

L'Unione ha personalità giuridica.

Dichiarazione n. 24 relativa alla personalità giuridica dell'UE

La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.

Dal punto di vista del diritto internazionale:

Per determinare il contenuto e la portata della soggettività di una organizzazione internazionale (O.I.) è necessario stabilire:

- se, con il trattato istitutivo dell'O.I., gli Stati membri hanno inteso costituire un centro autonomo di imputazione di rapporti soggettivi o semplicemente un organo comune,
- se l'O.I. ha la capacità di determinare e realizzare autonomamente il proprio indirizzo politico nella sfera delle relazioni internazionali con un certo grado di autonomia rispetto alla volontà dei suoi Stati membri,
- se vi è la propensione degli altri soggetti della comunità internazionale ad entrare in rapporti giuridici con tale O.I.

N.B. Dato che le organizzazioni internazionali sono enti a competenza limitata, anche la loro soggettività internazionale è limitata. Esse non sono destinatarie quindi di tutte le posizioni soggettive che si rivolgono agli Stati, enti a competenza generale, ma delle sole regole internazionali che disciplinano, direttamente o indirettamente, l'esercizio di tali competenze.

a) Rappresentanza esterna dell'UE

Art. 15, par. 6, TUE

“(…) Il **presidente del Consiglio europeo** assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.”

Art. 17, par. 1, TUE

la **Commissione** “Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.”

Art. 27, par. 2, TUE

“L'**alto rappresentante** rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.”

N.B. L'alto rappresentante è vicepresidente, di diritto, della Commissione con delega per le relazioni esterne.

Art. 27, par. 3, TUE

“Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un **servizio europeo per l'azione esterna**. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione”.

b) Diritto di legazione

Legazione attiva


Art. 221 TFUE

1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Legazione passiva

Art. 17 Protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell'UE

“Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce le missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione e le immunità e i privilegi diplomatici d'uso”.



- La sede delle rappresentanze di Stati terzi accreditate presso l'UE è a Bruxelles, quindi il Belgio è lo Stato membro che deve garantire l'applicazione del citato articolo.

2. I principi fondanti e gli obiettivi dell'azione esterna (art. 21 TUE)

L'azione dell'UE sulla scena internazionale si fonda sui seguenti principi:

- democrazia,
- Stato di diritto,
- universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- rispetto della dignità umana,
- principi di uguaglianza e di solidarietà e
- rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale

Gli obiettivi dell'azione esterna

- a) salvaguardare i valori dell'UE, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
- b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;
- c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;
- d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;
- e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;
- f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;
- g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;
- h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale

Gli ambiti principali dell'azione esterna

- **Politica commerciale comune**
- **Cooperazione allo sviluppo**
- **Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi**
- **Aiuto umanitario**
- **Associazioni con paesi terzi o organizzazioni internazionali**
- **Accordi di vicinato**
- **Relazioni con le organizzazioni internazionali**
- **PESC (*rinvio*)**

Il principio di coerenza


Art. 21, par. 3, al. 2, TUE

“L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine”.

3. L'UE e il diritto internazionale generale

Art. 3, par. 5, TUE

L'Unione «[c]ontribuisce [...] alla **rigorosa osservanza** e allo **sviluppo** del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite».



L'UE contribuisce alla formazione delle norme consuetudinarie

L'UE è destinataria di norme consuetudinarie

Effetti delle norme consuetudinarie internazionali nell'ordinamento dell'UE

- I principi di diritto internazionale consuetudinario possono essere invocati da un singolo ai fini dell'esame, da parte della Corte, della validità di un atto dell'Unione se e in quanto, da un lato, essi siano idonei a mettere in discussione la competenza dell'Unione ad adottare tale atto e, dall'altro, l'atto in questione possa incidere su diritti attribuiti al singolo dal diritto dell'Unione oppure far sorgere in capo a tale singolo obblighi correlati al diritto dell'Unione stesso.
- Tuttavia, poiché un principio di diritto internazionale consuetudinario non presenta lo stesso grado di precisione di una disposizione di un accordo internazionale, il controllo giurisdizionale deve necessariamente limitarsi a stabilire se, nell'adottare l'atto in questione, le istituzioni dell'Unione abbiano commesso manifesti errori di valutazione riguardo ai presupposti di applicazione dei principi di cui trattasi.

4. La competenza esterna dell'UE ovvero il potere di concludere accordi internazionali

Art. 216, par. 1, TFUE

“L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata”.

a) Competenza esterna prevista dai trattati

Competenza in materia di PESC:

Art. 37 TUE - accordi con Stati terzi e organizzazioni internazionali

Competenza esclusiva:

Art. 3, par. 2, TFUE - accordi in materie di competenza esclusiva

Art. 207, par. 3, TFUE - politica commerciale comune

Art. 217 TFUE - accordi di associazione

Art. 219 TFUE - accordi in materia monetaria e valutaria

Competenza concorrente:

Art. 79, par. 3, TFUE - accordi di riammissione

Art. 165, par. 3, TFUE - accordi in materia di istruzione

Art. 166, par. 3, TFUE - accordi in materia di formazione professionale

Art. 167, par. 3, TFUE - accordi nel settore della cultura

Art. 168, par. 3, TFUE - accordi in materia di sanità pubblica

Art. 186 TFUE - accordi in materia di ricerca e sviluppo tecnologico

Art. 191, par. 4, TFUE - accordi in materia ambientale

Art. 207, par. 5, TFUE - accordi in materia di trasporti

Art. 209, par. 2, TFUE - accordi in materia di cooperazione allo sviluppo

Art. 210, par. 3, TFUE - accordi in materia di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi

Art. 214, par. 4, TFUE - accordi in materia di aiuto umanitario

b) Procedure di conclusione degli accordi

Procedura ordinaria:

- Art. 218 TFUE: procedura ordinaria per la conclusione di accordi internazionali

Procedure in deroga all'art. 218 TFUE:

- Art. 207, paragrafi 3-4, TFUE: procedura per la conclusione di accordi commerciali
- Art. 219, par. 1, TFUE: procedura per la conclusione di accordi su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi
- Art. 219, par. 3, TFUE: procedura per la conclusione di accordi in materia di regime monetario o valutario

Le fasi della procedura ordinaria di conclusione di un accordo

Avvio dei negoziati

- La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la PESC, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

Negoziati

- Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Firma e applicazione provvisoria dell'accordo

- Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Conclusione dell'accordo

- Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.
- Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la PESC, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo, previa consultazione del Parlamento europeo o, nei casi seguenti, previa sua approvazione:
 - i) accordi di associazione;
 - ii) accordo sull'adesione dell'UE alla CEDU;
 - iii) accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;
 - iv) accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'UE;
 - v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

Il voto in seno al Consiglio

- Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- Tuttavia, esso delibera all'unanimità nei seguenti casi:
 - l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione
 - gli accordi di associazione
 - gli accordi di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con gli Stati candidati all'adesione;
 - l'accordo sull'adesione dell'UE alla CEDU (la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali).

Modifiche di un accordo

- In deroga alla procedura ordinaria di conclusione dell'accordo, il Consiglio può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

Sospensione dell'accordo

- Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo.

Il ruolo della Corte di giustizia nella procedura di conclusione di un accordo

- Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati.


c) La procedura degli accordi in forma mista

- Nell'ordinamento dell'UE si è affermata la prassi di concludere accordi in forma mista, cioè stipulati sia dall'UE che dai suoi Stati membri, qualora l'accordo verta su una materia nella quale, accanto alla competenza dell'UE, permane una competenza degli Stati membri o anche, talvolta, per motivi di opportunità politica (es. conclusione degli accordi di associazione), in materie di esclusiva competenza dell'UE.
- Gli accordi misti sono generalmente negoziati dall'UE.
- Essi sono conclusi dal Consiglio, a nome dell'UE, sulla base della procedura dell'art. 218 TFUE e ratificati dagli Stati membri, secondo le loro procedure costituzionali; per ciò che è di sua competenza, l'UE può decidere l'applicazione provvisoria della parte "comunitaria" dell'accordo misto, in attesa che l'intero accordo entri in vigore dopo che siano intervenute tutte le ratifiche degli Stati membri.

- Alla conclusione di un accordo multilaterale in forma mista può accompagnarsi l'adozione di **clausole di competenza**, aventi la funzione di definire il rispettivo ambito di competenza dell'UE e degli Stati membri in relazione ai diritti e obblighi previsti dall'accordo (es. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982); qualora ciò non si verificasse, è difficile presumere da parte degli Stati terzi la conoscenza dei principi giuridici che regolano l'attribuzione di competenze sul piano esterno tra UE e Stati membri, per cui gli Stati terzi potrebbero essere indotti ad imputare gli obblighi contenuti in un accordo misto indifferentemente all'UE o ai suoi Stati membri
- In alcune ipotesi, gli accordi conclusi in forma mista prevedono un **regime di responsabilità congiunta** dell'UE e dei suoi Stati membri per l'esecuzione di alcuni obblighi convenzionali da parte dell'UE (es. Protocollo di Kyoto)

d) Effetti degli accordi nell'ordinamento dell'UE

Gli accordi internazionali sono norme di “diritto intermedio”



1. Gli accordi conclusi dall'Unione devono essere compatibili con i Trattati istitutivi
2. Art. 216, par. 2, TFUE: “Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri”

Interpretazione conforme del diritto derivato agli accordi

- “(...) la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sulle norme di diritto comunitario derivato impone di interpretare queste ultime in maniera per quanto possibile conforme agli accordi” (*Commissione c. Germania*, caso C-61/94, sentenza del 10 novembre 1976, par. 52).

Effetti diretti dell'accordo

- **In conformità ai principi del diritto internazionale, le istituzioni dell'UE, che sono competenti a negoziare e concludere un tale accordo, sono libere di convenire con gli Stati terzi interessati gli effetti che le disposizioni di questo accordo devono produrre nell'ordinamento interno delle parti contraenti.**
- **Nel caso in cui tale questione non sia stata disciplinata esplicitamente da detto accordo, incombe ai giudici competenti e in particolare alla CGUE, nell'ambito della competenza attribuitale dal TFUE, risolverla al pari di qualunque altra questione d'interpretazione relativa all'applicazione dell'accordo in questione nell'UE, fondandosi precisamente sullo spirito, sulla struttura o sulla lettera di tale accordo.**

a) Effetti degli accordi di associazione

- Gli accordi di associazione sono parte integrante del diritto dell'UE ex art. 216, par. 2, TFUE
- La CGUE ha riconosciuto **efficacia diretta** ad una disposizione contenuta in un accordo (nella fattispecie si trattava di un accordo di associazione) solo qualora, tenuto conto della lettera nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo stesso, essa implichi "un obbligo chiaro e preciso, non subordinato, per l'adempimento o per l'efficacia, all'adozione di un altro atto" (CGCE, causa 12/86, *Demirel*, sentenza del 30 settembre 1987).
- la CGUE ha precisato che la circostanza che l'accordo miri essenzialmente a favorire lo sviluppo economico dello Stato associato ed implichi, quindi, "uno squilibrio negli obblighi assunti dalla CE nei confronti del paese terzo *de quo* non è tale da impedire il riconoscimento da parte della Comunità dell'effetto diretto di talune disposizioni dell'accordo stesso" (CGCE, C-63/99, *Gloszczuk*, sentenza del 27 settembre 2001, par. 36).

- La CGUE ha affermato che, “dato il loro collegamento diretto con l'accordo [di associazione] di cui costituiscono l'attuazione, **le decisioni del consiglio di associazione**, allo stesso titolo dell'Accordo e dal momento dell'entrata in vigore del medesimo, fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario” (sentenza 14 novembre 1989, *Grecia c. Commissione*, punto 13).
- “per poter essere considerate direttamente efficaci, le disposizioni di una decisione del consiglio di associazione devono soddisfare le medesime condizioni che valgono per le disposizioni dello stesso Accordo” (sentenza 20 settembre 1990, C-192/89, *Sevince*, punto 14).




Le disposizioni di un accordo di associazione e le decisioni del consiglio di associazione possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell'UE o di un eccezione di illegittimità di detto atto.

b) Effetti dell'accordo in relazione alla sua natura

1) Effetti del GATT / accordi OMC

- La Corte non ha riconosciuto effetti diretti alle norme dell'accordo **GATT**, fondato, ai sensi del suo preambolo, sul principio di negoziati avviati su “una base di reciprocità e di vantaggi mutui”, e caratterizzato dalla grande flessibilità delle sue disposizioni, in specie di quelle relative alla possibilità di deroghe, ai provvedimenti ammessi in caso di difficoltà eccezionali ed alla composizione delle controversie fra i contraenti (*International Fruit Company*, sentenza del 12 dicembre 1992)



- Sentenza *Germania c. Consiglio* (5 ottobre 1994): la Corte ha affermato che “le norme [del GATT] sono sprovviste di carattere incondizionato e che l’obbligo di riconoscere loro il valore di norme di diritto internazionale direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici interni dei contraenti non può essere fondato sullo spirito, sulla struttura e sulla lettera dell’Accordo”, aggiungendo che è per tale motivo che le norme del GATT non possono essere prese in considerazione per valutare la legittimità di un atto giuridicamente vincolante dell’UE; “solo nell’ipotesi in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito del GATT o in quella in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni [del GATT] la Corte è tenuta a controllare la legittimità dell’atto comunitario di cui alla luce delle norme del GATT”
- Tale posizione è stata ribadita dalla Corte di giustizia anche in relazione alle norme dell’accordo **OMC** e dei suoi allegati (sentenza *Portogallo c. Consiglio* del 23 novembre 1999)

2) Effetti della Convenzione sulla diversità biologica

- Sentenza *Paesi Bassi c. Parlamento e Consiglio* (9 ottobre 2001): la Corte ha affermato che la **Convenzione sulla diversità biologica**, non essendo fondata sul principio della reciproca convenienza ed anche ipotizzando che non contenga disposizioni direttamente applicabili, nel senso di non creare diritti che i privati possono far valere direttamente in giudizio, costituisce parametro di controllo da parte del giudice dell'osservanza degli obblighi incombenti all'UE in qualità di parte aderente del detto accordo.

Considerazioni:

- Secondo la Corte, dunque, **le norme appartenenti ad accordi non fondati sul principio della reciproca convenienza possono fungere da parametro di legittimità, anche a prescindere dalla loro idoneità a conferire diritti ai singoli**. Per contro, le norme contenute in accordi che, come quelli dell'OMC, sono fondati sul principio della reciproca convenienza, non solo non sono di diretta applicabilità, ma non possono neppure, in linea di principio, essere assunte come parametro di legittimità delle norme dell'UE.

c) Effetti dell'accordo in ragione del fatto che crea posizioni soggettive individuali nell'ordinamento internazionale

Effetti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

- Nella sentenza *Intertanko*, la Corte afferma che “la convenzione di Montego Bay non stabilisce norme destinate ad applicarsi direttamente ed immediatamente ai singoli né a conferire a questi ultimi diritti o libertà che possano essere invocati nei confronti degli Stati, indipendentemente dal comportamento dello Stato di bandiera della nave” (par. 64). Dall'assenza nella Convenzione di posizioni soggettive nei confronti di individui, la Corte trae la conclusione che “la natura e la struttura della convenzione di Montego Bay ostano a che la Corte possa valutare la validità di un atto comunitario alla luce di tale convenzione” (par. 65).

Considerazioni:

- **La Corte tende a subordinare la possibilità di utilizzare un accordo come parametro di validità di un atto interno alla circostanza che tale accordo crei posizioni soggettive a favore degli individui nell'ordinamento internazionale.** Dunque, un accordo che non intende produrre effetti a favore di individui sul piano dell'ordinamento internazionale non potrà produrli neanche sul piano dell'ordinamento interno.

5. Il potere di adottare sanzioni

La procedura (art. 215 TFUE)

“1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede **l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi**, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.

2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, **misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali**.

3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche”.

In materie di competenza esclusiva dell'UE:

- contro Stati terzi, contro i dirigenti di un paese terzo, individui o organizzazioni in Stati terzi che controllano parte del territorio o contro tutti questi soggetti qualora si trovino all'estero: art. 215, par. 1, TFUE
- contro individui o organizzazioni senza legami con gli Stati terzi: art. 215, par. 2, TFUE
- rottura delle relazioni diplomatiche: art. 5, par. 1, Decisione istitutiva del SEAE

In materie di competenza concorrente UE-Stati membri:

- trasporti; visti, asilo, immigrazione: valutazione alla luce del principio di sussidiarietà

In materie di competenza esclusiva degli Stati

- embarghi su prodotti che siano destinati ad uso specificatamente militare: in base all'art. 346, par. 1, lett. b), TFUE, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
- misure di carattere diplomatico / rottura delle relazioni diplomatiche: in base a norme statali

Motivi per l'adozione di misure restrittive

- Decisione unilaterale
- Attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU

Adozione di sanzioni unilaterali

- Sanzioni commerciali con le quali l'UE ha reagito all'adozione da parte degli USA del c.d. *Helms-Burton Act*, il quale stabiliva una disciplina sanzionatoria per individui ed imprese europee che intrattenessero relazioni commerciali con Paesi considerati ostili agli Stati Uniti. L'UE ha ritenuto che tale provvedimento, applicabile in via extraterritoriale anche nei confronti di imprese europee, fosse contrario al diritto internazionale e ha conseguentemente adottato contromisure (v. l'Azione comune 96/668/PESC del 22 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base agli articoli J.3 e K.3 del Trattato UE relativo a misure di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa, adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, e il Regolamento (CE) 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti).

Adozione di sanzioni in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza

in presenza di una decisione PESC:

- contro Stati terzi, contro i dirigenti di un paese terzo, individui o organizzazioni in Stati terzi che controllano parte del territorio o contro tutti questi soggetti qualora si trovino all'estero: art. 215, par. 1, TFUE
- contro individui o organizzazioni senza legami con gli Stati terzi: art. 215, par. 2, TFUE

in assenza di una decisione PESC:

- **Art. 347 TFUE:** “**Gli Stati membri si consultano** al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”